

TRIBUNALE DI MODENA

composto dai Magistrati

DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE

DOTT. SSA Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.

DOTT. Susanna Zavaglia GIUDICE

pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:

X - Cod. Fisc. ***, elettivamente domiciliato in..., presso lo studio dell'avv...., rappresentato e difeso dall'avv. ...

Ricorrente

nei confronti di

Y - Cod. Fisc. ***, elettivamente domiciliata in..., presso lo studio dell'avv...., rappresentata e difesa dall'avv. ...

Resistente

E con l'intervento del Pubblico Ministero

in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 22.02.2022.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.07.2018 X chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20.07.1987 a *** (FE) con Y .

Esponeva che dal matrimonio erano nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti; che a seguito del ricorso per separazione giudiziale, il Tribunale di Modena aveva pronunciato la separazione con sentenza del 3.12.2014, depositata in data 24.03.2015, poi parzialmente modificata in sede di appello; che la Y viveva stabilmente col nuovo compagno; che, anche in considerazione della situazione economica del ricorrente, il contributo al mantenimento della moglie doveva ritenersi ingiustificato.

Concludeva chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile non ricorrendone i presupposti.

Si costituiva nel presente procedimento Y con memoria depositata il 28.12.2018, nulla opponendo alla pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo disporsi a carico del marito il versamento dell'assegno post-matrimoniale in suo favore nella misura di € 300 o della diversa somma ritenuta di giustizia; chiedeva inoltre che le fosse riconosciuta una quota del TFR nella misura del quaranta per cento riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio (quantificato nell'importo di € 4.000,00 oltre interessi dalla decisione al soddisfo), con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale, celebratasi il giorno 27.09.2018, compariva solo il sig. X.

Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni che avevano regolamentato la separazione personale fra i coniugi. Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.

La causa veniva istruita tramite escussione di testimoni.

All'udienza del 22.02.2022 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Mirabello (FE) in data 20.07.1987 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per 12 mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

In assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti (anche il figlio Michael è divenuto pacificamente economicamente autosufficiente nelle more del giudizio) l'unica questione oggetto di causa, connessa alla pronuncia di divorzio, è relativa alla domanda di assegno da parte della Y nei confronti del X ed alla sua quantificazione.

Come è noto il criterio di attribuzione al coniuge dell'assegno divorzile è stato recentemente affrontato, dopo difformi progressi orientamenti della cassazione, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

Alla stregua di tale pronuncia deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.

In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia; quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente; in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.

In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale; b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.

Venendo all'esame del caso di specie, quanto ai redditi del X, egli risulta essere oggi pensionato, con una pensione mensile netta di € 1.300,00/1.400,00 (€ 1.345,20 nell'ottobre 2021); egli risulta avere percepito redditi annui netti da lavoro dipendente presso A. AGRATI S.P.A. di € 17670 nel 2021, €21528,00 nel 2020, € 23558 nel 2018 (v. "dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni" prodotte dal X con nota di deposito depositata telematicamente il 3.11.2021).

Ha poi dedotto la resistente che il X dispone di cospicui risparmi di danaro ottenuti dalla vendita di tutto il patrimonio immobiliare dallo stesso accumulato, quale proprietario esclusivo, nel corso del matrimonio, per oltre € 320 mila (doc. 21-24 separazione) e dai canoni relativi alle locazioni di terreni e di fabbricati (doc. 21 Y), nonché dalla locazione dell'appartamento sottostante quello adibito a casa coniugale, come sarebbe emerso nel giudizio di separazione (doc. 12-bis Y); dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto, maturato dal Sig. X in costanza di matrimonio, per € 7.575,00 nel 2011, già detratto l'acconto di € 4.348,00 da egli ricevuto in "anni precedenti" (doc. 21 resistente).

La Y è invece ora dipendente di REKEEP S.P.A. con sede in Zola Predosa (BO) con contratto di lavoro subordinato part time al 75% e svolge mansioni di pulizia quale lavoratrice subordinata con la qualifica di operaia (cfr. doc. 40 Y); percepisce uno stipendio di circa € 800,00/850,00 netti mensili; risulta avere percepito redditi annui di €. 12.150,99 nel 2018, €. 13.532,01 nel 2019 ed €. 14.051,93 nel 2020 (doc. 41-43 Y).

Ha dedotto, altresì, che la sua capacità lavorativa è ridotta a causa dell'età e dalla patologia (fibromialgia) da cui è affetta (doc. 7 e 8, e docc. 2 e 13 parte resistente).

Ella risulta titolare dell'immobile ex casa coniugale a seguito di esecuzione immobiliare nei confronti dell'ex marito, inadempiente agli obblighi di mantenimento, ma per la stessa risulta essere stato corrisposto un prezzo molto ridotto di 37.500,00, a suo dire grazie al contributo del figlio Alex (doc. 11, 3 e 44 Y).

Non risulta essere stata provata la convivenza della sig.ra Y con il nuovo compagno.

A fronte di tali elementi risulta, da un lato, confermata la sperequazione reddituale tra i coniugi già sussistente al momento della separazione, quando venne previsto un assegno di mantenimento a carico del marito di €. 300 mensili; non vi è prova, infatti, del peggioramento della situazione reddituale del X tenuto conto che la pensione gli consente di mantenere entrate assimilabili a quelle percepite in costanza di rapporto di lavoro (cfr. doc. 19 X buste paga tra i 1300 e i 1400 euro).

D'altro canto, la lunga durata del matrimonio (quasi trent'anni) e la collaborazione prestata ai bisogni della famiglia tramite la cura e l'educazione dei figli della coppia, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, oltre che l'accudimento della madre del X (cfr. dichiarazioni testi ...e..., figlio della coppia) rende la Y certamente meritevole di un assegno anche a titolo compensativo.

Deve tenersi, infine, conto dell'apporto dato al *menage* familiare, avendo prestato la propria attività nei terreni agricoli di proprietà del marito (cfr. deposizioni dei medesimi testi, verbale di udienza 31.03.2021).

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile che va determinato, tenuto conto di tutte le circostanze, nell'importo di 200 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

Quanto alla domanda attorea relativa alla corresponsione della quota del 40% del TFR percepito dal X, va preliminarmente osservato che risulta che il ricorrente abbia maturato e percepito un TFR di €. 8.997,00 netti (documentazione depositata da parte ricorrente).

Pertanto, tenuto conto degli insegnamenti della Suprema Corte, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui la Corte, nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 12 bis l.div., con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale essa, attribuendo al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della medesima legge (e non sia passato a nuove nozze) il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretata nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili di incostituzionalità della norma stessa (Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; 29 settembre 2005, n. 19046; 18 dicembre 2003, n. 19427; 17 dicembre 2003, n. 19309; 7 giugno 1999, n. 5553).

In particolare, è stato sottolineato (Cass. 24057/06 cit.) che la ratio dell'art. 12 bis, è quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita dal coniuge che ne abbia diritto al diritto all'assegno divorzile, il quale in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché - di regola - esso venga costituito in concreto e divenga esigibile solo dal momento

del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, con la conseguenza che ove l'indennità di fine rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda singola o congiunta di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno deve ritenersi riconnessa dall'art. 12 bis, l'attribuzione del diritto alla quota dell'indennità suddetta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio (in tal senso anche, da ultimo, Cass. 1 agosto 2008 n. 21002), ovvero in un distinto, successivo procedimento (così in Cass. 27233/2008). Alla signora Y deve essere pertanto riconosciuto il diritto di ottenere la somma di €. 3598,8 (da arrotondarsi a 3599) pari il 40% di €. 8997,00, cioè della quota del TFR accreditata al X successivamente all'instaurazione della presente causa di divorzio, nel cui ambito viene riconosciuto il diritto della signora Y all'assegno divorzile.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, anche in ragione del rifiuto della proposta transattiva formulata dal Giudice istruttore all'udienza dell'11.06.2019 che contemplava un importo dell'assegno divorzile di pari importo a quello riconosciuto in sentenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a *** (FE) in data 20.07.1987 tra X - nato a *** (MO) IL 25.01.1961 – e Y, nata a *** (FE) il 2.07.1969, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987 - n. ***- Parte ***- serie ***;
- dispone che X versi a Y entro il 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €. 200 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- condanna il X a pagare alla Y ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898 del 1970 la somma di €. 3599;
- condanna X alla rifusione in favore di Y delle spese processuali che liquida in €. 4.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..

Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 5.10.2022

Il Presidente

Dott. Riccardo Di Pasquale

Il Giudice est.

Dott. ssa Eleonora Ramacciotti